

## I TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA

*Tagli ai trasferimenti correnti a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità. Modifiche al sistema sanzionatorio e al sistema premiante. Misure ad hoc per il Comune di Roma. Sono queste alcune delle misure poste a carico degli enti locali, contenute nel decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (manovra estiva 2010).*

Di Matteo Esposito

**Taglio ai trasferimenti.** Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il triennio 2011/2013, si prevede un taglio consistente dei trasferimenti erariali a favore di comuni e province. Nello specifico, i trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono decurtati, per l'anno 2011, di 1.500 milioni, e, dall'anno 2012, di 2.500 milioni annui. Mentre i trasferimenti correnti a favore delle province vengono ridotti di 300 milioni, per l'anno 2011, e di 500 milioni annui a partire dall'anno 2012. Le riduzioni sono effettuate con criterio proporzionale. Ai tagli imposti a comuni e province, si aggiungono anche i tagli dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario nella misura di 4.000 milioni per l'anno 2011 e di 4.500 milioni annui a partire dall'anno 2012. Mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si vedono ridotti i trasferimenti di 500 milioni, per il 2011, e di 1.000 milioni annui dal 2012.

**Modifiche al patto 2010.** Viene alleggerito, seppur parzialmente, il patto di stabilità 2010: gli enti soggetti al patto possono escludere, dal saldo 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti del rendiconto 2008, a condizione di aver centrato gli obiettivi del patto di

stabilità 2009. In pratica viene riproposta la stessa norma, contenuta nella manovra estiva 2009 (art. 9-bis dl 78/2009), che però consentiva di escludere il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale 2007.

**Sistema sanzionatorio.** La manovra estiva 2010 modifica, in parte, il vigente sistema sanzionatorio per gli enti inadempimenti. Infatti ora si prevede che in caso di mancato rispetto del patto 2010 e successivi, i trasferimenti statali a favore degli enti non virtuosi sono ridotti, nell'anno successivo, nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico (in questo modo viene eliminata il riferimento al 5% del contributo ordinario, quale misura massima di taglio, prevista dall'art. 77-bis, c. 20, dl 112/2008). La riduzione è effettuata dal Ministero dell'Interno, su comunicazione del Ministero dell'Economia, entro i 60 giorni successivi al termine (31 marzo di ogni anno) per l'invio della certificazione degli obiettivi programmatici. Prevista una pesante sanzione in caso di mancata trasmissione della certificazione: si prevede l'azzeramento automatico dei trasferimenti, ad eccezione dei fondi destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Restano ferme, invece, le altre sanzioni già previste dal dl 112/2008 (limite agli impegni delle spese correnti, divieto di ricorrere all'indebitamento, divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, riduzione delle indennità degli amministratori locali).

**Sistema premiale.** La manovra estiva 2010 congela, per l'anno 2010, il sistema premiale configurato dal dl 112/2008 (art. 77-bis, commi 23, 24, 25 e 26), che prevede che, qualora venga conseguito l'obiettivo di risparmio programmatico

assegnato al settore degli enti locali, gli enti virtuosi potranno escludere dal computo del saldo un importo premiale, in base ad indicatori economico-strutturali e al valore medio per classe demografica.

Il sistema premiale lascia spazio, nel 2010, ad un fondo di 200 milioni, da attribuire ai comuni con un decreto interministeriale (Interno ed Economia), secondo criteri che devono tenere conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità. I contributi ricevuti dai comuni virtuosi non possono essere conteggiate tra le entrate valide ai fini del patto.

**Misure per il Comune di Roma.** Previsto un pacchetto di disposizioni ad *hoc* per il Comune di Roma. Viene costituito un fondo, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione annua di 300 milioni a decorrere dal 2011, destinato alla copertura degli oneri derivanti dal piano di rientro del Comune di Roma, approvato con DPCM del 5 dicembre 2008. Inoltre, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, possono essere reperiti ulteriori fondi, fino a 200 milioni, mediante l'istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti romani fino ad un massimo di un euro per passeggero, e l'incremento dell'addizionale IRE fino al limite massimo dello 0,4%.

Infine, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria e fino alla definitiva attuazione del federalismo fiscale, il Comune di Roma può adottare una serie di misure, tra cui l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città (fino ad un massimo di 10 euro per notte), la maggiorazione (fino al 3 per mille), dell'ICI sulle

abitazioni diverse dalla prima casa, l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria e dei proventi delle concessioni cimiteriali per la gestione e la manutenzione ordinaria dei cimiteri.

### **Revisori a tutto campo sugli incarichi (di Matteo Esposito e Federico Gavioli)**

E' giuridicamente corretto sostenere la necessità, perché prevista da disposizioni non espressamente abrogate e non incompatibili con quelle successive, che sull'atto di affidamento di determinati incarichi esterni da parte dell'ente locale venga preventivamente acquisita la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. E' la conclusione a cui perviene la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 506 del 13 aprile 2010, in risposta ad un comune che ha posto un quesito circa l'obbligo di acquisire preventivamente la valutazione dell'organo di revisione economico finanziaria sugli incarichi esterni.

La questione era già stata affrontata dalla stessa Corte regionale, con il parere n. 213/2009, nel quale viene ricostruita l'evoluzione normativa della materia negli ultimi anni.

Come si ricorderà, l'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) prevede che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi (ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della Legge 109/2004, ora

d.lgs. 163/2006), ed in ogni caso il relativo provvedimento deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente e trasmesso alla Corte dei Conti.

In questo modo si vengano ad individuare alcuni aspetti rilevanti che caratterizzano l'affidamento di un incarico esterno, ossia l'onere dell'adeguata motivazione del provvedimento amministrativo di impegno o di autorizzazione alla spesa, l'obbligo della verifica da parte dell'organo di revisione e quello della trasmissione alla Corte, funzionale al controllo successivo sulla gestione degli enti locali.

Successivamente l'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha introdotto un obbligo generalizzato di trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa, superiori a 5.000 euro, relativi a convegni, mostre, rappresentanza, oltre che ad incarichi di studio e consulenza, sottolineando come l'invio della documentazione alle competenti sezioni della Corte dei Conti sia finalizzato al controllo successivo sulla gestione.

Con questa ultima disposizione si è posto il problema dell'implicita abrogazione del richiamato comma 42, ovvero se il comma 173 abbia soltanto modificato o integrato la norma precedente, che quindi deve ritenersi ancora in vigore nella parte non incompatibile con la nuova disciplina.

Alla luce di ciò, ad avviso dei giudici lombardi, non sembra che "la nuova disciplina abbia abrogato implicitamente, perché incompatibili, le disposizioni della legge 311/2004 concernenti la valutazione dell'organo interno di revisione", in quanto tale adempimento riguarda il singolo atto di spesa ed assolve a finalità nettamente distinte da quelle affidate al controllo sulla gestione di competenza della Corte dei Conti.

Peraltro, la manovra estiva 2008 è intervenuta introducendo significative innovazioni in materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, con lo scopo di proseguire il percorso legislativo di contenimento della spesa e di limitazione del ricorso all'affidamento di incarichi esterni, e sollecitando, nel contempo, le amministrazioni pubbliche a verificare ed attestare che il conferimento dell'incarico rientri nell'ambito del programma approvato dal Consiglio e sia conforme al regolamento sul conferimento degli incarichi e che sussistano tutti i presupposti di legittimità per il ricorso alla collaborazione esterna.

Questo quadro normativo, ad avviso della corte lombarda, avvalorata la tesi favorevole a considerare tuttora necessario ed obbligatorio l'intervento del revisore contabile quale titolare di funzioni di controllo interno all'ente e di raccordo con gli organi di controllo esterno.

17 giugno 2010

Matteo Esposito